

Convenzione per gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori in attuazione di accordo tra i Comuni di Brugherio (Mb) e Rivolta d'Adda (Cr), non capoluogo, in base all'art. 33, comma 3 bis del d.lgs. n. 163/2006 (come riformulato dall'art. 9, comma 4 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014).

L'anno duemilaquindici (2015), il giorno sedici (16) del mese di dicembre presso la sede del Comune di Brugherio, sita in Piazza Cesare Battisti, 1;

TRA

- o il Comune di Brugherio (Provincia di Monza e della Brianza), con sede legale in Brugherio, Piazza Cesare Battisti, 1, codice fiscale 03243880153, legalmente rappresentato dal Sindaco pro - tempore sig. Troiano Marco, nato a Monza il 12/08/1974, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 95 del 27 novembre 2015, esecutiva ai sensi di legge;

E

- o il Comune di Rivolta d'Adda (Provincia di Cremona) con sede legale in Rivolta d'Adda, in Piazza Vittorio Emanuele II, 1, C.F. 00125130195, legalmente rappresentato dal Sindaco pro - tempore sig. Calvi Fabio Maria Martino, nato a Rivolta d'Adda il 11/11/1956, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 26 novembre 2015, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO CHE

- l'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 stabilisce che:
- a) i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;
 - b) in alternativa, gli stessi Comuni, possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

-l' art. 23 - ter del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in l. 11 agosto 2014, n. 114 prevede che:

a) le disposizioni di cui al comma 3bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23 -bis dello stesso decreto, entrano in vigore il 1° novembre 2015, a seguito delle proroghe disposte dall'art. 8, comma 3ter, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 e dall'art. 1, comma 169, L. 13 luglio 2015, n. 107, stabilendo anche che sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso (comma 1);

b) le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23 -bis dello stesso decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località indicate nel decreto - legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 (comma 2);

c) i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro (comma 3);

- numerose interpretazioni hanno evidenziato come il termine "accordo consortile" riportato nell'art. 33, comma 3 -bis del d.lgs. n. 163/2006 costituisca una espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, come strumento alternativo all'unione dei comuni;

- la norma dispone infatti che, in caso di stipulazione dell'accordo consortile, ci si debba avvalere dei "competenti uffici", con ciò sottintendendo la volontà di non dare vita ad un *organismo autonomo* rispetto agli enti stipulanti;

- tale opzione interpretativa, oltre a trovare conferma nell'impianto complessivo della norma - e precisata, come richiesto dall'ANCI, nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui requisiti per l'iscrizione dei soggetti aggregatori, che ha ottenuto l'Intesa in sede di Conferenza Unificata, in data 16 ottobre 2014 - si mostra maggiormente conforme alla scelta del legislatore, attuata:

a) da un lato con l'art. 2, comma 28 della legge n. 244/2007, il quale stabilisce che ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti (nonché integrato dall'art.

1, comma 130 - bis della legge n. 56/2014, inserito dall'art. 23, comma 1 del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014, il quale prevede che non si applica ai consorzi socio - assistenziali quanto previsto dal comma 28, dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni);

b) dall'altro con l'art. 2, comma 186, della legge 191/2009, il quale prevede la soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali;

- in tale ottica interpretativa, quindi, l'espressione "accordi consortili" deve essere intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000), al quale spetterebbe successivamente la competenza a istituire una propria centrale di committenza, bensì come *atti convenzionali* volti ad adempiere all'obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese, risultando peraltro la convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente;
- l'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- il comma 4 dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che:
 - a) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune comma 1);
 - b) a far data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'art.24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art.1,comma1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82,o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi;

-Con riguardo all'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 33, comma 3-bis, del codice, è stato espresso l'avviso che lo stesso disciplina l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari (ivi compresi i servizi di cui all'allegato IIA), mentre non si applica ai contratti esclusi dello stesso (parte I, Titolo II del codice, tra cui i servizi elencati nell'allegato IIB) e alle concessioni di servizi, di cui all'art. 30 del codice;

PREMESSO INOLTRE CHE:

- i Comuni di Brugherio e Rivolta D'adda, succitati, hanno approvato, con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali la presente convenzione per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall'art.33, comma 3-bis del d.lgs n.163/2006, mediante individuazione di un ente capofila operante come centrale unica di committenza per gli stessi Comuni associati:

a) deliberazione n. 95 del 27 novembre 2015, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Brugherio, esecutiva ai sensi di legge;

b) deliberazione n. 53 del 26 novembre 2015, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Rivolta d'Adda, esecutiva ai sensi di legge;

- i Comuni di Brugherio (MB) e Rivolta d'Adda (CR), hanno già approvato, in un'ottica collaborativa, volta ad ottimizzare i costi e le risorse, nonché il proficuo utilizzo delle professionalità acquisite, la convenzione di segreteria, stipulata in data 01 agosto 2013;

- che, per le ragioni esposte nella deliberazione approvativa della presente convenzione, è opportuno individuare, come sede della Centrale Unica di Committenza il Comune di Brugherio;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Capo I

Finalità ed elementi di riferimento

Art. 1

(Oggetto, finalità ed ambito applicativo della convenzione)

1. La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata tra i Comuni aderenti della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni, nei termini specificati negli articoli seguenti.

2. La convenzione attua quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, come riformulato dall'art. 9, comma 4 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 e per come integrato nei profili applicativi dall'art. 23-ter del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014. In tal senso le premesse costituiscono parte integrante della convenzione, per consentirne la corretta interpretazione ed applicazione.

3. La convenzione è finalizzata a:

a) consentire ai Comuni associati l'ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nei termini previsti dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 e dalle disposizioni ad esso correlate;

- b) consentire ai Comuni associati una *migliore programmazione* degli acquisti di beni e servizi, nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione;
- c) consentire ai Comuni associati di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni;
- d) produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra i Comuni associati;
- e) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze.

4. La presente convenzione si applica alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinate dal d.lgs. n. 163/2006 o comunque da esso ricondotte in base ai principi dell'ordinamento comunitario.

5. Risultano in particolare comprese nell'ambito di applicazione della presente convenzione, in termini specificativi rispetto a quanto prefigurato dal precedente comma 4:

- a) le procedure per l'affidamento di servizi di ingegneria e di architettura in base all'art. 91 del d.lgs. n. 163/2006 di importo pari o superiori a 100.000,00 Euro, in forza del richiamo operato dall'art. 91, comma 1, del codice;
- b) le procedure per l'affidamento di appalti di servizi compresi nell'allegato II A) del d.lgs. n. 163/2006;
- c) le procedure per l'affidamento di appalti di lavori e di opere compresi nell'allegato I del d.lgs. n. 163/2006, anche in forma semplificata in base all'art. 123 dello stesso Codice dei contratti pubblici;
- d) le procedure per l'affidamento di contratti di partenariato pubblico - privato, come individuati dall'art. 3, comma 15 -bis del d.lgs. n. 163/2006 e come disciplinati dallo stesso Codice dei contratti pubblici e dal D.P.R. n. 207/2010, comprese le procedure di iniziativa di soggetti privati previste dall'art. 153 del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 278 del D.P.R. n. 207/2010;
- e) le procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e beni in economia mediante cottimo fiduciario, svolte con modalità tradizionali;
- f) le concessioni di lavori pubblici in forza di quanto disposto dall'art. 142, comma 3, del Codice.

6. Risultano comprese nell'ambito di applicazione della presente convenzione le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni riconducibili alle Istituzioni costituite dai Comuni associati in base agli articoli 114 e 115 del d.lgs. n. 267/2000.

7. La presente convenzione *non* si applica:

- a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati in base a quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001, nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli enti disciplinanti le collaborazioni autonome;

b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni associati in base all'art. 12 della legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri; a tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino le condizioni individuate dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34 /E del 21 novembre 2013;

c) alle procedure per l'affidamento di appalti di servizi compresi nell'allegato IIB) del d.lgs. n. 163/2006;

d) alle procedure per l'affidamento di concessioni di servizi disciplinate dall'art. 30 del d.lgs. n. 163/2006.

8. La presente convenzione *non* si applica, inoltre:

a) alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni effettuate da aziende speciali (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 267/2000), organizzazioni consortili (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000 e dotati di soggettività giuridica), fondazioni, associazioni, società, sia a capitale interamente pubblico sia a capitale misto pubblico - privato, costituite o partecipate dai singoli Comuni associati;

b) alle procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un concessionario servizi ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 63/2006;

c) alle procedure di affidamento di lavori a scomputo di oneri di urbanizzazione effettuate da parte di un operatore economico privato ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 163/2006 e fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;

d) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dall'art. 32, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006 e da altre disposizioni di legge.

9. La presente convenzione *non* si applica a tutte le procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal d.lgs. n. 163/2006 o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara, con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 25 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4/2011.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente convenzione si applicano le definizioni che seguono:

a) Il «codice» è il codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture approvato con decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

- b) il «Dirigente Responsabile» è il Dirigente da cui dipende il Servizio Appalti e Contratti in base alla macrostruttura approvata dalla Giunta comunale del Comune di Brugherio;
- c) «il Comune o ente capofila operante come Centrale unica di committenza» è il Comune di Brugherio;
- d) il «Comune associato» è il Comune di Rivolta d'Adda;
- e) i «Comuni associati» sono il Comune di Brugherio e Rivolta d'Adda.

Art. 3

(Comune capofila operante come Centrale unica di committenza per il Comune associato)

1. Il Comune associato designa ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 come ente capofila il Comune di Brugherio per la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 3 bis del d.lgs. n. 163/2006.
2. Il Comune associato delega la gestione delle funzioni e delle attività per le acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 al Comune di Brugherio, individuato come ente capofila, il quale opera in luogo e per conto del Comune associato, nei termini, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente convenzione, nonché fatto salvo quanto al successivo comma 4.
3. Il Comune di Brugherio istituisce una struttura organizzativa, operante quale Centrale Unica di Committenza, in relazione all'esercizio di funzioni e delle attività delegate, in rapporto a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. 163/2006.
4. I singoli Comuni associati possono svolgere autonomamente le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture in base alle norme di legge e secondo le modalità specifiche previste nella presente convenzione.
5. La struttura organizzativa istituita dal Comune di Brugherio per l'esercizio delle attività di Centrale unica di Committenza non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi del Comune stesso sono utilizzati nelle procedure svolte dalla Centrale unica di Committenza con particolare riguardo:
 - a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;
 - b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;
 - c) ai riferimenti fiscali.
6. Il Comune di Brugherio procederà ad iscriversi all'ANAC quale nuova stazione (nuova AUSA) Appaltante l'Associazione Brugherio - Rivolta d'Adda. Pertanto provvederà a:
 - designare il Dirigente competente quale Responsabile per l'anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA);
 - far sì che quest'ultimo si profili correttamente ai servizi dell'Autorità;

- iscrivere quale nuova stazione appaltante l'associazione di comuni in quanto tale, ancorché priva di codice fiscale,
 - definire uno o più centri di costo in base alla configurazione organizzativa prevista;
 - associare alla nuova SA le stazioni appaltanti di cui essa si compone (Comune di Brugherio e Comune di Rivolta d'Adda),
 - fornire indicazioni ai RUP per la successiva associazione tenendo presente che i nuovi profili associabili alla CUC saranno compatibili con i profili preesistenti riconducibili ad altra amministrazione ed in capo allo stesso RUP, Nella definizione di nuove gare, il RUP ricondurrà l'acquisizione dei CIG ora verso la stazione appaltante CUC, ora verso le altre stazioni appaltanti a cui egli dovesse risultare correttamente associato.
7. I singoli Comuni associati sono ad ogni effetto stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

Art. 4 (Operatività della convenzione e durata)

1. La presente convenzione per la gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni avrà efficacia a partire dalla sottoscrizione dell'atto convenzionale e sino al 30.06.2016, in ragione del fatto che il Comune di Rivolta d'Adda andrà a nuove elezioni per il rinnovo di Sindaco e Consiglio Comunale nella tornata amministrativa 2016.
2. La presente convenzione cesserà i suoi effetti soltanto se i Comuni assumeranno una decisione in tal senso, con deliberazione consiliare, da adottarsi da parte dei Comuni aderenti, da comunicare almeno 30 giorni prima della scadenza succitata, al Comune capofila.

Capo II

Obblighi, funzioni e competenze degli enti associati

Art. 5

(Funzioni esercitate dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza e principi regolanti l'esercizio delle attività)

1. Al Comune designato come ente capofila, operante come Centrale unica di committenza, sono delegate in base all'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni:
 - a) nella fase propedeutica alla procedura di affidamento:
 - a.1.) collaborazione con il Comune associato in relazione alla verifica generale della coerenza della progettazione approvata dagli stessi con la

procedura di affidamento da esperirsi; tale attività non costituisce né sostituisce le attività di verifica e di validazione previste dagli articoli da 45 a 55 del D.P.R. n. 207/2010;

a.2.) collaborazione con il Comune associato alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze dell'ente o degli enti interessati;

a.3.) collaborazione con il Comune associato, della procedura di gara per la scelta del contraente;

a.4.) collaborazione con il Comune associato, del criterio di aggiudicazione e di eventuali elementi correlati;

a.5.) collaborazione con il Comune associato, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la definizione dei criteri di valutazione delle offerte, delle loro specificazioni come sub -criteri, dei relativi pesi e sub - pesi ponderali, nonché della metodologia di attribuzione dei punteggi;

b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:

b.1.) redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate con supporto tecnico obbligatorio ed operativo del Comune interessato alla gara;

b.2.) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla sub fase dell'aggiudicazione provvisoria, quali, in particolare:

b.2.1.) pubblicazione del bando o dell'avviso, invio degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate, nonché gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione (es. formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti);

b.2.2.) gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino all'espletamento della gara;

b.2.3.) nomina, con provvedimento del Dirigente di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);

b.2.4.) gestione della fase di ammissione degli operatori economici alla gara;

b.2.5.) verifica a campione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in base a quanto previsto dall'art. 48 del d.lgs. n. 163/2006;

b.2.6.) gestione della fase di valutazione delle offerte per mezzo del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice con il supporto obbligatorio del personale del Comune interessato alla gara;

b.2.7.) gestione di tutte le attività sino all'aggiudicazione provvisoria mediante il Seggio di gara o la Commissione giudicatrice.

2. Il Comune designato come ente capofila operante come Centrale unica di

Committenza provvede alla gestione delle comunicazioni con l'Autorità Nazionale AntiCorruzione (A.N.A.C.) e con gli organismi da questa dipendenti in relazione alle attività per essa previste in ordine alla vigilanza sulle procedure di affidamento di appalti pubblici

3. Nell'esercizio delle funzioni secondo quanto previsto dal precedente comma 1, l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza svolge le proprie attività per l'acquisizione di lavori, servizi e beni nel pieno rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dei principi definiti dal d.lgs. n. 163/2006.

4. Nell'organizzazione delle procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e beni, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, si deve, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. A tal fine vi è un confronto preventivo fra i Comuni interessati, per consentire di indicare nelle determinazioni a contrarre con cui avviano la gara la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti.

Art. 6

(Funzioni e attività di competenza del Comune associato in ordine alle procedure gestite dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza)

1. Il Comune associato, in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni mediante procedure gestite dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza svolgono le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione ai processi per l'acquisizione di lavori, servizi e beni:

a) nella fase di programmazione e di progettazione, precedente alla procedura di affidamento:

a.1.) la programmazione dei fabbisogni, anche attraverso l'adozione e l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali dei lavori e delle forniture di beni e servizi comunicati con congruo anticipo al Comune capofila;

a.2.) l'individuazione del Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi e beni) e del Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori), ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006 ed in base a quanto stabilito dagli dalla presente convenzione;

a.3.) la progettazione, in tutte le fasi, dei lavori, dei servizi e delle forniture;

a.4.) l'approvazione dei progetti e dei capitolati delle opere, servizi e forniture, completi di tutte le indicazioni di legge e previsti nel presente atto;

b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:

b.1.) avvio della procedura di affidamento mediante adozione della determinazione a contrattare prevista dal decreto legislativo 163/2006;

b.2.) collaborazione con l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in relazione allo svolgimento delle procedure di affidamento,

quando richiesto (ad esempio per effettuazione di sopralluoghi obbligatori, ecc.);

b.3.) conclusione della procedura di affidamento mediante adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, con costituzione dell'impegno di spesa derivante dai risultati della procedura, conseguente effettuazione dei controlli obbligatori in base all'art. 11, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006, mediante intervento del Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) o del Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) con utilizzo del sistema AVCPass e riscontro dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva stessa;

b.4.) formalizzazione del contratto con l'operatore economico individuato quale affidatario, in base all'art. 11, comma 13 del d.lgs. n. 163/2006;

c) nella fase di esecuzione del contratto:

c.1.) gestione di tutte le attività relative all'esecuzione dei contratti previste dal d.lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010, nonché da normative specifiche;

c.2.) verifica delle condizioni sussistenti per eventuali varianti in corso d'opera (per i lavori) in base all'art. 132 del d.lgs. n. 163/2006 o in corso di esecuzione (per servizi e forniture di beni) in base agli artt. 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010, con relative decisioni, con correlata comunicazione tempestiva all'Ufficio comune / all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza;

c.3.) adozione delle decisioni relative alla gestione di criticità e di inadempimenti imputabili all'operatore economico prestatore di servizi, esecutore di forniture o realizzatore di lavori, compresa l'applicazione di penalità e la risoluzione del contratto;

c.4.) adozione delle decisioni, motivate da interesse pubblico, di recesso unilaterale dal contratto;

c.5.) svolgimento di tutte le attività informative e comunicative connesse all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture di beni tra cui la comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del Codice dei Contratti.

2. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza, prima di procedere alla formazione del bando o della lettera di invito e dei correlati atti di gara per la loro pubblicazione o per il loro invio, acquisisce la determinazione a contrarre del Comune interessato alla procedura, al fine di verificare la sussistenza della copertura della spesa relativa alle risorse necessarie per l'acquisizione dei lavori, servizi o beni richiesti.

Art. 7

(Attività dell'ente capofila operante come Centrale unica di committenza e del Comune associato in relazione agli affidamenti mediante ricorso alla procedura negoziata)

1. Qualora sussistano i presupposti per l'affidamento di lavori, servizi o forniture di beni mediante ricorso alla procedura negoziata, il Comune associato che necessita dell'acquisizione adotta specifica determinazione a contrarre, con adeguata motivazione delle ragioni determinanti l'utilizzo della particolare procedura e la trasmette all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza per lo svolgimento delle relative attività connesse all'affidamento.
2. Il singolo Comune associato può richiedere la collaborazione dell'ente capofila operante come Centrale unica di committenza per la valutazione dell'effettiva sussistenza dei presupposti per il ricorso alla procedura negoziata.
3. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza può evidenziare al Comune associato che ha deciso di ricorrere alla procedura negoziata eventuali criticità o illegittimità inerenti i presupposti per l'utilizzo della particolare modalità di acquisizione di lavori, servizi o beni, al fine di consentire allo stesso di operare correttivi o eventualmente in autotutela.
4. Per l'applicazione dei precedenti commi si intende per procedura negoziata la procedura di affidamento disciplinata:
 - a) dall'art. 56 del d.lgs. n. 163/2006, quando preceduta da bando di gara;
 - b) dall'art. 57 del d.lgs. n. 163/2006, quando non preceduta da bando di gara;
 - c) dall'art. 122, comma 7 del d.lgs. n. 163/2006, con riferimento ai lavori pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria;
5. Le procedure in economia mediante cottimo fiduciario disciplinate dall'art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 e dalle correlate disposizioni del D.P.R. n. 207/2010 sono procedure negoziate e la loro effettuazione secondo modalità tradizionali.

Art. 8

(Procedure gestite dai Comuni attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p. A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento)

1. Fatti salvi gli obblighi di acquisto per beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria previsti dall'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, i singoli Comuni associati alla convenzione possono acquisire autonomamente beni e servizi, anche di valore superiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti elettronici gestiti da Consip S.p.a. e dal soggetto aggregatore di riferimento, intendendosi come tale il soggetto aggregatore iscritto all'elenco previsto dall'art. 9, comma 1 del d.l.n. 66/2014

conv. in l. n. 89/2014 che per la Regione Lombardia, in base a quanto previsto con delibera dell'A.N.A.C. n. 58 del 22 luglio 2015, è ARCA S.p.a.;

2. I singoli Comuni possono utilizzare, in relazione a quanto previsto nel precedente comma 1, i mercati elettronici costituiti da Consip S.p.a. e dalle centrali di committenza della Regione Lombardia, nonché ogni altro strumento di acquisto elettronico o informatizzato, comprese le piattaforme per la gestione interamente telematica delle gare e delle procedure di acquisto.

Art. 9

(Affidamenti per acquisizioni di lavori, di servizi e di forniture di beni di valore inferiore a 40.000 euro mediante procedure tradizionali)

1. Il Comune associato, in quanto avente popolazione inferiore a 10.000 abitanti, non può acquisire autonomamente beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro mediante svolgimento di procedure tradizionali, da intendersi come procedure svolte al di fuori dei mercati elettronici della pubblica amministrazione o senza l'ausilio di piattaforme informatiche, in base a quanto previsto dall'art. 23-ter, comma 3 del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014.

2. Il Comune associato, pertanto, per far fronte a fabbisogni relativi a servizi, forniture di beni o lavori di valore inferiore a 40.000 euro soddisfacenti mediante affidamenti con procedure tradizionali, opera attraverso l'ente capofila individuato come Centrale unica di committenza.

3. Al fine di ottimizzare la soddisfazione dei fabbisogni di cui al precedente comma 2, le procedure tradizionali di affidamento sono svolte dall'ente capofila facendo riferimento al Dirigente e al Responsabile del procedimento individuato come operante presso la Centrale unica di committenza dal Comune aderente alla convenzione che necessita dell'acquisto.

Art. 10

(Affidamenti di servizi o forniture a cooperative sociali iscritte alla sezione B) dell'albo regionale, ad organismi di volontariato, ad associazioni).

1. Nel caso in cui non sia possibile procedere con le modalità indicate nell'art. 7 l'ente capofila, operante come Centrale unica di committenza:

- svolge, su indicazione del Comune associato, le procedure per l'affidamento di servizi o forniture di beni a cooperative sociali iscritte nella sezione B) del rispettivo albo regionale, per valori inferiori alla soglia comunitaria e per servizi comunque non aventi natura socio -assistenziale o socio-educativa, in deroga a quanto previsto dalla disciplina dei contratti pubblici in base a quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 381/1991. Gli affidamenti dei servizi o

delle forniture per i quali sono utilizzabili le convenzioni con le cooperative sociali di cui al precedente periodo sono effettuati previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 609 della legge n. 190/2014, ed assumendo a riferimento le linee-guida elaborate dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici con la propria determinazione n. 3/2012.

Art. 11

(Affidamento di lavori d'urgenza e in casi di somma urgenza)

1. Le procedure per l'affidamento dei lavori d'urgenza ed in casi di somma urgenza, disciplinate dagli articoli 175 e 176 del D.P.R. n. 207/2010, sono espletate a cura del Responsabile del procedimento nominato dal singolo Comune associato, del tecnico che si reca per primo sul luogo, comunque dipendente del Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure.

2. La stazione appaltante tenuta alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori è il Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure.

3. Il Responsabile del procedimento di cui al precedente comma 1, in relazione allo svolgimento delle procedure previste dagli articoli 175 e 176 del D.P.R. n. 207/2010, provvede all'acquisizione del Codice identificativo gara (CIG) ed agli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 163/2006, operando nell'ambito delle attività dell'ente capofila individuato quale Centrale unica di committenza, in modo tale da assicurare alla stessa ogni informazione utile in ordine ai particolari procedimenti.

Art. 12

(Acquisizioni di beni e servizi mediante spese economali)

1. I singoli Comuni associati alla convenzione possono acquisire beni e servizi facendo ricorso alle spese economali, intendendosi come tali le spese effettuate dai cassieri delle stazioni appaltanti mediante il fondo economale, alle condizioni stabilite dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici n. 4/2011, pertanto:

- a) le spese ammissibili devono essere tipizzate dall'amministrazione;
- b) le spese devono essere effettuate facendo ricorso al fondo economale ed entro un limite di importo massimo, fissato per tipologie di singola spesa nel regolamento di contabilità; non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d'appalto.

Art. 13

(Gestione del contenzioso derivante dalle procedure gestite dell'ente capofila operante come Centrale unica di committenza)

1. In relazione agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni gestite dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza, l'ente stesso collabora con il Comune associato:

a) mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.

2. Nei documenti di gara è precisato che l'operatore economico che intenda presentare ricorso in sede giurisdizionale deve notificare il ricorso stesso all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza.

3. Il Comune associato decide, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni nell'ambito del processo.

Capo III

Organizzazione

Articolo 14

(Struttura organizzativa dedicata all'acquisizione di lavori, beni e servizi)

1. La struttura organizzativa individuata dall'ente capofila come Centrale unica di committenza è la Sezione del Comune di Brugherio (Comune individuata quale ente capofila) indicata con apposito atto sindacale.

2. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza è il Dirigente del Servizio del Comune di Brugherio a capo della struttura succitata individuato nell'organigramma.

3. Il Dirigente della struttura organizzativa, operante come Centrale unica di committenza agisce, per conto della stessa, mediante proprie determinazioni, che vengono contrassegnate in forma distinta da quelle adottate come responsabile di altri servizi per i quali sia stato incaricato dal Comune di appartenenza.

4. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 20, per i costi comuni, le entrate e le spese gestite dalla struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza sono iscritte nel piano esecutivo di gestione del Comune individuato come ente capofila, in apposita sezione affidata alla gestione del Responsabile della stessa Centrale unica di committenza, in modo tale da garantire una distinta contabilizzazione.

5. Per le attività di gestione amministrativa della centrale e per le procedure svolte nell'interesse di più enti associati, si applicano le norme statutarie e regolamentari in vigore presso l'ente individuato quale ente capofila.
6. La struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza adempie agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente utilizzando l'albo pretorio on line e il sito istituzionale del Comune individuato come ente capofila.
7. Al fine di dare corretta applicazione, per quanto di competenza di ciascun soggetto interessato, agli obblighi previsti dalla legge n. 190/2012 e dai provvedimenti attuativi della stessa, con particolare riferimento a quelli adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), nonché dal d.lgs. n. 33/2013 e da altre disposizioni di legge specifiche in materia di trasparenza, i Comuni associati definiscono una Direttiva comune nella quale specificano:
 - a) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza;
 - b) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza del Comune associato.
 - c) competenze, processi e profili di interazione per gli strumenti informatici e digitali dei rispettivi Comuni.

Art. 15

(Dirigente Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di Committenza - ruolo e competenze)

1. Il Comune individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza attribuisce al Dirigente individuato negli articoli succitati la responsabilità e la direzione dell'unità organizzativa che svolge le attività di Centrale unica di committenza.
2. L'attribuzione al dirigente della responsabilità dell'unità organizzativa operante come Centrale unica di committenza, è formalizzata con atto del Sindaco del Comune individuato come ente capofila.
3. Il Dirigente Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza nominato in base a quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, esercita le competenze previste dall'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 in ordine alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo le modalità e nel rispetto delle previsioni organizzative stabilite dalla presente convenzione.
4. In relazione all'esercizio delle competenze ad esso attribuite, il Dirigente Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza svolge, in particolare, le seguenti attività:
 - a) per le fasi propedeutiche allo svolgimento delle procedure di affidamento:
 - a.1.) adozione degli atti organizzativi necessari a consentire il corretto svolgimento delle procedure, compresi gli atti di individuazione dei soggetti

operanti nell'ambito delle varie procedure in base a quanto previsto dalla presente convenzione;

b) per le fasi relative allo sviluppo delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni:

b.1.) adozione e sottoscrizione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate;

b.2.) nomina del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), d'intesa con il Comune associato;

b.3.) presidenza del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);

b.4.) gestione di tutte le attività sino all'aggiudicazione provvisoria in qualità di Presidente del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice;

5. In relazione all'esercizio delle competenze ad esso attribuite, il Dirigente Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza svolge tutte le attività comunque riconducibili a quelle di competenza dell'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in base alla presente convenzione.

Art. 16

(Risorse umane operanti presso struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza)

1. Il Comune associato individua tra i propri dipendenti gli operatori qualificati destinati a svolgere attività nell'ambito della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza in base a quanto previsto dalla presente convenzione.

2. L'individuazione delle risorse umane di cui al precedente comma 1 è effettuata dal Comune associato nel rispetto dei seguenti criteri:

a) tra i dipendenti da individuare sono inclusi:

a.1.) soggetti con qualificazione professionale adeguata per svolgere il ruolo di Responsabile del procedimento nelle procedure per acquisizioni di servizi e beni o di Responsabile unico del procedimento per acquisizioni di lavori;

a.2.) soggetti già operanti presso il Comune associato come Responsabile del procedimento nelle procedure per acquisizioni di servizi e beni;

a.3.) soggetti in grado di svolgere, per qualificazione professionale ed esperienza, ruoli specifici nell'ambito delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, quali, in particolare:

a.3.1.) attività di assistenza al Responsabile del procedimento;

a.3.2.) attività di studio e supporto nell'elaborazione e nella predisposizione degli atti per le procedure di acquisizione;

a.3.3.) attività quali esperti nell'ambito delle Commissioni giudicatrici nominate nelle procedure nelle quali sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

a.3.4.) attività di assistenza e supporto nell'ambito delle procedure di acquisizione, come, ad esempio, quelle di verbalizzazione (segretario verbalizzante);

b) tra i dipendenti da individuare sono inclusi anche soggetti idonei a svolgere il ruolo di Responsabile di procedimento e di Responsabile unico del procedimento che sono assoggettabili a nomina in relazione alle acquisizioni di lavori, servizi e beni.

3. Il Comune associato mette a disposizione del Comune individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza le risorse umane individuate in base ai precedenti commi 1 e 2, definisce soluzioni coerenti con la normativa e le disposizioni contrattuali vigenti, al fine di consentire l'operatività di tali soggetti nell'ambito delle attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza anche in forma temporanea o per un limitato numero di ore.

Art. 17

(Responsabile del procedimento per le acquisizioni di servizi e beni – Responsabile unico del procedimento per le acquisizioni di lavori)

1. Il Comune associato che acquisisce servizi e beni facendo ricorso all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in base all'art. 10 del d.lgs. n. 163/2006 e agli articoli 272, 273 e 274 del D.P.R. n. 207/2010 nomina per ciascuna acquisizione un Responsabile del procedimento, oltre all'eventuale Direttore dell'esecuzione.

2. Il Responsabile del procedimento nominato in base al precedente comma 1:

a) svolge tutte le attività inerenti la progettazione dell'appalto previste per esso dal d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 279 del D.P.R. n. 207/2010;

b) si correla al Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza individuato in base al precedente art. 15, per le attività di definizione dei fabbisogni comuni, nonché per le attività di impostazione e di preparazione della procedura di acquisizione;

c) svolge le attività relative alla procedura di acquisizione come specificate nel successivo comma 5;

d) svolge tutte le attività informative e comunicative previste dalla normativa vigente in materia di acquisizioni di servizi e beni per quanto riferibile alla competenza del singolo Comune associato, nei termini previsti dalla presente convenzione;

e) in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione ove nominato, assume

specificamente in ordine al singolo acquisto i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni, per come regolate dalle disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010;

f) svolge tutte le attività di comunicazione obbligatoria riferite alla fase di esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006 e dai correlati provvedimenti attuativi, in particolare mediante la produzione di informazioni attraverso il sistema SIMOG.

3. Il Comune associato che assegna i lavori facendo ricorso all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in base all'art. 10 del d.lgs. n. 163/2006, nonché agli articoli 9 e 10 del D.P.R. n. 207/2010, nomina per ciascuna acquisizione un Responsabile unico del procedimento.

4. Il Responsabile unico del procedimento nominato in base al precedente comma 3:

a) svolge tutte le attività inerenti la programmazione delle acquisizioni di lavori previste dal d.lgs. n. 163/2006 e dai suoi provvedimenti attuativi specifici, nonché dal d.P.R. n. 207/2010 con riferimento al Comune associato come stazione appaltante;

a.1.) svolge tutte le attività inerenti la progettazione dell'appalto previste per esso dal d.lgs. n. 163 /2006 e dal d.P.R. n. 207/2010;

a.2.) provvede alla validazione dei progetti in base a quanto previsto dall'art. 55 del d.P.R. n. 207/2010;

a.3.) si correla al Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le attività di unico di progetto (CUP), in relazione gli adempimenti previsti dalla normativa vigente;

b) interviene nella fase esecutiva svolgendo le seguenti attività:

b.1.) acquisizione del codice identificativo di gara (Cig) e, quando richiesto, del codice unico di progetto (Cup), in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa vigente;

b.2.) realizzazione di tutte le attività richieste dall'art. 10 del d.lgs. n. 163/2006, nonché dagli articoli 9 -10 (per acquisizioni di lavori) e 272 -273 (per acquisizioni di servizi o beni) del D.P.R. n. 207/2010, inerenti la procedura di affidamento, in sinergia con le attività di gestione della procedura stessa svolte dal Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza;

b.3.) svolgimento delle operazioni di verifica delle offerte eventualmente rilevate come anormalmente basse, in base a quanto previsto dall'art. 12 del D.P.R. n. 207/2010 nel rispetto della procedura definita dagli articoli 86, 87 e 88 del d.lgs. n. 163/2006, nonché svolge le operazioni di verifica della congruità delle offerte quando determinata in base all'art. 86, comma 3 dello stesso d. lgs. n. 163/2006;

b.4.) realizzazione di tutte le attività ausiliarie al Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza necessarie per il corretto svolgimento della procedura di acquisizione;

b.5.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile del Procedimento (RdP) nell'ambito delle procedure di avvio della gara, di verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e di altri operatori economici a seguito di aggiudicazione, nonché di acquisizione del fascicolo informatico gestite mediante il sistema AVCPass;

b.6.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile del procedimento nell'ambito delle procedure informative del sistema SIMOG.

5. Il Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) e il Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) intervengono per particolari procedure di acquisizione o connesse alle medesime. In tali procedure, il Responsabile del procedimento e il Responsabile unico del procedimento intervengono sempre operando nell'ambito delle attività riferibili alla Centrale unica di committenza, quando non diversamente previsto.

6. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come centrale unica di committenza può coincidere con il Responsabile di procedimento o con il Responsabile unico del procedimento del Comune individuato come ente capofila.

7. Il Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) e il Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) forniscono alla struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza in via telematica dati, informazioni e documentazione in ordine alla fase di esecuzione del contratto.

Art. 18

(Formazione del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice)

1. In relazione alla formazione del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) la presidenza dello stesso è assunta dal Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, individuato in base all'art. 15 della presente convenzione.

2. La Commissione giudicatrice nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è nominata dal Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza:

a) individuando i componenti della stessa, quali esperti, prioritariamente tra le risorse umane operanti presso la stessa Centrale unica di committenza, sulla base dell'individuazione operata dai Comuni associati in base all'art. 20 della presente convenzione, recependo eventuali indicazioni del Comune o dei Comuni associati nell'interesse del quale o dei quali viene svolta la procedura;

b) individuando esperti esterni, quando necessario e d'intesa con i Comuni associati interessati alla procedura, appartenenti ad altre amministrazioni aggiudicatrici o selezionati tra professionisti iscritti ad albo e professori

universitari di ruolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 84, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006;

c) procedendo alla nomina nel rispetto delle regole inerenti incompatibilità e prevenzione del conflitto di interessi previste dall'art. 84 del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990;

d) verificando il rispetto delle condizioni di incompatibilità funzionale determinate dall'art. 84, comma 4 del d.lgs. n. 163/2006 per i soggetti che abbiano svolto o siano destinati a svolgere altri incarichi o attività nell'ambito dell'appalto;

Capo IV

Forme di consultazione tra gli enti associati

Art. 19

(Forme di consultazione tra i Comuni associati)

1. I Sindaci dei Comuni associati approvano le linee - guida per la definizione operativa delle intese previste dalla presente convenzione avvalendosi dei dirigenti o dei responsabili dei servizi incaricati.

Capo V

Rapporti finanziari tra gli enti associati

Art. 20

(Rapporti finanziari e riparto delle spese)

1. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza conforma l'attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa.

2. Al fini di cui al comma 1, i Comuni associati si impegnano ad utilizzare esclusivamente personale proprio per il funzionamento della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, fatte salve motivate ipotesi per le quali risulti opportuna una professionalità specifica o con particolari abilitazioni, non rinvenibile all'interno della dotazione organica della Centrale stessa e dei Comuni aderenti.

3. Il Comune associato mette a disposizione dell'ente designato come capofila per le attività riferibili alla struttura organizzativa individuata come Centrale unica di Committenza le risorse umane mediante accordi fra le parti.

4. In relazione all'efficace ripartizione delle spese connesse allo svolgimento delle procedure, ai fini del presente articolo, si intendono:

a) con il termine "costi diretti", le spese vive derivanti dalla celebrazione di una specifica procedura di affidamento (contributo per l'autorità di vigilanza, pubblicazione bandi e avvisi, incarichi professionali, etc.).

5. Il Comune associato rimborsa al Comune individuato come ente capofila i "costi diretti" per le procedure di affidamento svolte nell'esclusivo interesse del primo.

6. In caso di "costi diretti" sostenuti per procedure di affidamento congiunte nell'interesse di più di un Comune associato, questi vengono ripartiti sulla base degli importi posti a base d'asta.

7. Il rimborso dei "costi diretti", da parte del Comune associato a favore del Comune individuato come ente capofila avviene con cadenza bimestrale su rendicontazione predisposta da quest'ultimo.

8. Il Comune associato verserà le somme per i "costi generali" al Comune capofila in funzione dell'importo posto a base di gara, secondo le seguenti percentuali:

0,40% sull'ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d'appalto fino ad € 100.000,00;

0,30% sull'ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d'appalto oltre € 100.000,00 fino ad € 1.000.000,00;

0,20% sull'ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d'appalto oltre € 1.000.000,00 fino ad € 2.000.000,00;

0,10% sull'ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d'appalto oltre € 2.000.000,00;

Limitatamente alle concessioni di servizio di cui all'art.30 del D. Lgs. n°163 del 12/4/2006 (Codice dei Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture), si applica la base di calcolo in funzione del cosiddetto valore della concessione, come definito dalla deliberazione ANAC 25/2/2015 n°21. Al risultato è applicato, ai fini di proporzionalità, il tetto massimo di €. 5.000,00 (euro cinquemila/00)

9. Il rimborso dei costi generali avviene in un'unica soluzione, previa rendicontazione predisposta dal Comune designato come ente capofila, entro 30 giorni dalla richiesta del Comune di Brugherio.

Art. 21

(Risorse strumentali)

1. Il Comune individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza mette a disposizione i locali, le attrezzature ed i servizi necessari al funzionamento della struttura organizzativa per le attività relative all'acquisizione di lavori, servizi e beni in forma associata.

2. I Comuni associati mettono a disposizione del Comune individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza

le risorse strumentali che risultino necessarie per lo svolgimento di procedure specifiche di loro interesse.

3. I Comuni associati consentono all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza l'accesso alle proprie banche dati quando necessario per l'espletamento delle procedure da esso gestite per l'acquisizione di lavori, servizi e beni. A tal fine i Comuni associati definiscono nella direttiva citata negli articoli precedenti le norme finalizzate a garantire la sicurezza nell'accesso alle banche dati.

Capo VI

Disposizioni generali e finali

Art. 22

(Riservatezza)

1. La struttura organizzativa individuata dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza gestisce i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal d.lgs. n. 196/2003.

2. Il Comune individuato quale ente capofila operante come Centrale unica di Committenza è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essa gestite, riconducibili in particolare all'affidamento.

3. I singoli Comuni associati sono i titolari dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essi gestite, riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione e all'esecuzione.

4. Il Comune individuato quale ente capofila operante come Centrale unica di committenza ed il Comune associato definiscono le linee guida per assicurare la gestione ottimale del trasferimento reciproco di dati personali e di informazioni nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003.

Art.23

(Prevenzione della corruzione)

1. Le attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza sono svolte nel rispetto delle disposizioni della legge n.

190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal Comune designato come ente capofila.

2. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dal singolo Comune associato, nelle fasi relative alle acquisizioni di lavori, servizi o beni (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione) non gestite dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza, lo stesso Comune deve rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal proprio Comune.

Art. 24

(Recesso dalla convenzione)

1. Ciascun Comune può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno trenta (30) giorni.

2. Qualora il Comune individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza decida di recedere dalla presente convenzione deve comunque continuare a far svolgere alla struttura organizzativa deputata al ruolo di Centrale di committenza le attività previste dalla presente convenzione, sino all'individuazione di un altro ente deputato a svolgere il medesimo ruolo.

Art. 25

(Scioglimento della convenzione)

1. I Comuni associati sciolgono la presente convenzione:

a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;

b) quando essi optino, sulla base di scelta formalizzata dai rispettivi organi competenti, per un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;

c) qualora ragioni economiche e di funzionalità non rendano più conveniente la gestione associata delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi nei termini regolati dalla presente convenzione;

d) per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di legge inerenti modelli organizzativi per le acquisizioni di lavori, beni o servizi, nonché per la gestione di funzioni in forma associata.

Art. 26

(Risoluzione delle controversie)

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra i Comuni associati in merito all'esecuzione della presente convenzione ed all'applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora i Comuni associati non riescano ad addivenire alla risoluzione in via bonaria, le controversie sono devolute alla competente sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

Art. 27

(Norme finali)

1. La presente scrittura privata non autenticata sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 26-4-1986 n°131.
Il presente atto redatto in formato elettronico viene letto, confermato e sottoscritto con firma digitale da entrambe le parti il 16 dicembre 2015.

Per il Comune di Brugherio.

Il Sindaco.

(Originale firmato digitalmente)

Per il Comune di Rivolta d'Adda.

Il Sindaco.

(Originale firmato digitalmente)